

Publicato il 30/12/2022

N. 01218/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2022, proposto da Esperia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo, Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Gaglianico, non costituito in giudizio;

nei confronti

Cooperativa Sociale Gialla, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Frateiacchi, Graziano Pungi', Francesco Antonio Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione del 20.7.2022, n. 1093 della Provincia di Biella avente ad oggetto: “SUA - Verifica e approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, a COOPERATIVA SOCIALE GIALLA con sede legale a Roma in relazione all'affidamento della concessione del global service del servizio di asilo nido per il Comune di Gaglianico. CIG 9240834175”, comunicata con pec del 9/8/2022;
- del verbale n. 21 del 24.6.2022 “di verifica della documentazione attestante l'assenza di motivi di esclusione nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione - Provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di affidamento”;
- della determinazione del 1.7.2022, n. 989 della Provincia di Biella, nella parte in cui ha ritenuto idonea ed ammissibile l'offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Gialla;
- di tutti i verbali di gara, anche di estremi non cognitivi, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto ammissibile l'offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Gialla e l'ha valutata assegnandone i punteggi tecnici ed economici;
- della Determinazione del Comune di Gaglianico del 18.8.2022, n. 31, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione disposta dalla Provincia di Biella con determina del 20.7.2022, n. 1093;
- della Determinazione del Comune di Gaglianico del 19.8.2022, n. 32, avente ad oggetto “Consegna d'urgenza del servizio in global service di Asilo Nido “Lino e Livia Bider””;
- della Determina della SUA, priva di data e di estremi, con cui il RUP ha ritenuto che “l'Operatore Economico aggiudicatario possiede tutti i prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e si dà atto che l'aggiudicazione è da ritenersi efficace e produttiva dei propri effetti giuridici, cosicché si può dare seguito alla fase della stipulazione del contratto se sono decorsi – qualora previsti - i termini dilatori di cui all'art. 32 comma 9 del Codice”;

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti
e, comunque,
- del Bando di gara n. 16 del 24.5.2022 e dell'allegato documento denominato "Timing di gara" e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretati e/o interpretabili in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato, con diritto al subentro della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Biella e della Cooperativa Sociale Gialla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 del 23.5.2022, la stazione unica appaltante della Provincia di Biella (S.U.A.) indiceva una procedura per l'affidamento in concessione dell'organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di asilo nido del Comune di Gaglianico per bambini dai sei mesi ai tre anni, con durata triennale e facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio (fino al 31.8.2028), per un valore complessivo di euro 2.632.591,92 incluso il rinnovo contrattuale.

2. La gara, alla quale partecipavano soltanto la Cooperativa Sociale Gialla ed Esperia s.r.l. (di seguito "Esperia"), era da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di massimo

80 punti per la valutazione della qualità della proposta progettuale e massimo 20 punti per il prezzo.

3. La procedura veniva espletata senza ausilio di una piattaforma telematica di negoziazione, essendo stato previsto l'invio della documentazione di gara e delle offerte tecniche ed economiche a mezzo pec, secondo una precisa scansione temporale indicata, in parte, nel documento denominato "timing di gara" allegato al bando e, per gli adempimenti successivi all'invio della documentazione amministrativa, comunicata direttamente dalla S.U.A. ai concorrenti in corso di gara.

4. All'esito della gara, la Cooperativa Sociale Gialla si posizionava prima in graduatoria con complessivi punti 94,28571, precedendo la ricorrente cui erano attribuiti punti 91 e risultando, quindi, aggiudicataria della concessione.

5. Con il presente gravame, munito di istanza cautelare, Esperia ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, articolando le seguenti censure:

- *"I. violazione e falsa applicazione dell'art.15 del bando di gara e dell'allegato timing di gara oltre che del principio di segretezza dell'offerta economica di cui all'art.30 del D. L.vo n.50/2016. Violazione e falsa applicazione dei principi dell'autovincolo, di par condicio e non discriminazione tra concorrenti, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sviamento di potere"*: sarebbe stato violato il principio di segretezza delle offerte, poiché l'aggiudicataria avrebbe inviato contemporaneamente via pec, nella medesima finestra temporale e con files liberamente consultabili, sia l'offerta tecnica che quella economica;

- *"II. violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle offerte – illegittimità per manifesta erroneità dei punteggi tecnici assegnati all'offerta della controinteressata"*: i punteggi assegnati all'offerta tecnica della controinteressata, specie se rivalutati alla luce del giudizio espresso nei confronti di Esperia, risulterebbero irragionevoli ed erronei, in particolare con riferimento alle valutazioni espresse in ordine ai criteri *"progetto educativo in relazione ai bisogni di*

crescita dei bambini” e “sostegno alle capacità educative dei genitori dei bambini e programmazione degli incontri con le famiglie a livello individuale e di gruppo”;

“III. violazione e falsa applicazione dell’art.80, comma 5, lett. C del D. L.vo 5072016.

Sulla illegittima ammissione in gara e/ o sulla illegittima mancata esclusione di Cooperativa Sociale Gialla dovuta ad un’omissione dichiarativa dalla stessa compiuta”:

l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver omesso di dichiarare la sussistenza di vicende penali ritenute idonee ad integrare a proprio carico la fattispecie escludente dei “gravi illeciti professionali”.

6. Si sono costituite in giudizio la S.U.A. della Provincia di Biella e la Cooperativa Sociale Gialla per resistere al gravame, chiedendone il rigetto siccome infondato.

7. Alla camera di consiglio del 12.10.2022 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

8. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi con corredo documentale e, all’udienza del 13 dicembre 2022, la causa è passata in decisione.

9. Il ricorso è fondato con riferimento al primo mezzo di gravame.

9.1. Deduce la ricorrente che la Cooperativa Sociale Gialla avrebbe trasmesso contestualmente via pec, nell’ambito della medesima finestra temporale e con unico invio, non solo il file dell’offerta tecnica, ma anche quello dell’offerta economica, rendendo anticipatamente conoscibile il ribasso percentuale proposto, in palese violazione dell’immanente principio di segretezza delle offerte e del preciso schema temporale (“timing di gara”) previsto dalla stazione appaltante. Di conseguenza, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere la controinteressata, invece di procedere, come ha fatto, all’ammissione della stessa alle fasi successive della procedura in forza del principio di *favor participationis*.

9.2. Replicano l’amministrazione e la controinteressata che la *lex specialis* di gara avrebbe previsto quale causa di esclusione soltanto il mancato rispetto del termine ultimo per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte,

ma non avrebbe esteso tale conseguenza all'ipotesi in cui fossero state contestualmente trasmessi i files dell'offerta tecnica ed economica, essendo gli stessi comunque già firmati e marcati digitalmente. La firma e marcatura assicurerebbero, di fatto, l'integrità del "plico" quale elemento sintomatico proprio del principio di segretezza (nonché di *par condicio*) ed inviolabilità di tutti i concorrenti.

La censura della ricorrente merita favorevole apprezzamento.

9.3. Ai fini di una migliore comprensione della questione controversa, occorre innanzitutto ricostruire il contenuto della *lex specialis* e le modalità ivi previste per la trasmissione della domanda di partecipazione alla gara e delle diverse componenti dell'offerta.

L'art. 15 del bando stabilisce, in proposito, che i concorrenti devono approntare la documentazione richiesta generando i files della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e di quella economica "*seguendo il timing di gara allegato*", nel quale è indicata la scansione temporale delle diverse fasi previste per la sottoscrizione e l'invio della documentazione da parte dei concorrenti. La disposizione continua stabilendo che la generazione delle offerte tecnica ed economica deve essere effettuata "*entro e non oltre il giorno 22 GIUGNO 2022 h. 12:00 (punto 3 del timing di gara - Termine ultimo perentorio - a pena di esclusione - di firma digitale e marcatura temporale dei file) corrispondente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte*" e precisando, altresì, che "*attraverso l'apposizione della firma digitale e della marcatura temporale (corrispondenti alla "chiusura della busta"), da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte (cfr, Cons. di Stato sez III 3/10/2016 n. 4050)*". Mentre il termine ultimo per la trasmissione della pec contenente la documentazione amministrativa è stato fissato direttamente nel timing di gara, l'art. 15 del bando disponeva che, quanto all'invio dei files contenenti l'offerta tecnica e

quella economica, *“la Stazione Appaltante invierà, quantomeno 3 (tre) giorni prima del termine fissato, specifica comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC”*.

9.4. Tanto premesso in merito ai contenuti della *lex specialis*, risulta in fatto che, con nota del 27.06.2022 la S.U.A. della Provincia di Biella ha comunicato ai concorrenti che *“la finestra temporale (timing di gara, punto 7 e 8) per l'invio dell'offerta tecnica di cui alla gara in oggetto è fissato nel giorno 04/07/2022 (dalle ore 09.00 alle ore 17.00)”* (cfr. doc. 7 della ricorrente). Ciononostante, con unica pec del 28.06.2022, la Cooperativa Gialla ha trasmesso le “buste” B e C – ovvero i files dell’offerta tecnica e dell’offerta economica – firmate e marcate temporalmente.

10. Ritiene il Collegio che la modalità di trasmissione adottate in concreto dalla controinteressata siano illegittime, in quanto, rendendo disponibile alla commissione l’offerta economica contestualmente a quella tecnica ed essendo i relativi files liberamente accessibili, violano il fondamentale principio di separazione tra l’offerta tecnica e quella economica, in forza del quale fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici e l’attribuzione dei relativi punteggi, è interdetta alla commissione giudicatrice la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi. La necessaria segretezza dell’offerta economica, infatti, è imposta *“a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione”* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.01.2019, n. 612).

10.1. Per maggiore chiarezza, rileva il Collegio che nella fattispecie la procedura è stata condotta senza l’ausilio di una piattaforma telematica di negoziazione, avendo l’amministrazione ritenuto adeguato l’invio della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche tramite pec, secondo il timing di gara allegato al bando, per garantire le esigenze di segretezza e per soddisfare la previsione dell’art. 58 del D.lgs. n.

50/2016, secondo cui “*le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici*”.

A prescindere dalla divisibilità o meno di tale *modus operandi* – nella presente vicenda contenziosa non in discussione – rileva il fatto che il ricorso a piattaforme telematiche consente, di regola, la piena tracciabilità delle operazioni di gara, nonché la certezza dei passaggi procedurali e del momento in cui gli stessi sono effettuati, inclusa l’apertura delle “buste” contenenti i documenti caricati a sistema. Il meccanismo di funzionamento della piattaforma telematica di negoziazione, che prevede un sistema “bloccato” di progressione nelle fasi della procedura, cioè tale da non consentire l’apertura della busta telematica successiva se non si è prima chiusa la valutazione della precedente, la reportistica interna automatica, l’organizzazione di apposite sezioni per il caricamento della diversa documentazione e finanche l’inserimento direttamente a sistema della percentuale di ribasso o del valore dell’offerta economica, garantiscono la regolarità delle operazioni e la segretezza dell’offerta economica fino alla completa valutazione di quella tecnica, senza possibilità di conoscere il ribasso offerto dai concorrenti prima di aver valutato la qualità di ciascuna proposta progettuale.

10.2. Nel caso di specie, al contrario, l’invio in un’unica pec dei due files dell’offerta tecnica ed economica rende possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi sono impedimenti all’apertura dei files medesimi, né strumenti che consentano di tenerne traccia o di ricostruire il momento in cui gli stessi vengono visionati (tali non essendo la firma digitale e la marcatura temporale). Peraltro, la trasmissione delle offerte neppure è stata prevista presso una casella di posta elettronica certificata appositamente dedicata allo svolgimento della procedura di gara, con accesso limitato, ma all’indirizzo istituzionale dell’ente a cui possono accedere potenzialmente più soggetti.

10.3. Per non incorrere nei rischi sopra descritti, la legge di gara ha delineato un apposito timing che impone la trasmissione prima dell'offerta tecnica e solo successivamente di quella economica, previa comunicazione della stazione appaltante ai concorrenti dell'apposita finestra temporale entro cui effettuare l'invio. L'art. 15 del bando, infatti, precisa chiaramente che la corretta partecipazione alla procedura e l'inviolabilità delle offerte sono assicurate attraverso due adempimenti entrambi essenziali, vale a dire *“l'apposizione della firma digitale e della marcatura temporale (corrispondenti alla “chiusura della busta”)*”, a garanzia del rispetto del termine fissato per la partecipazione e della non modificabilità dell'offerta, e *“la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale”*, onde evitare di rendere anticipatamente conoscibile il prezzo offerto dai concorrenti.

10.4. Nel caso *sub iudice*, non vi è alcuna oggettiva certezza che l'offerta economica sia rimasta ignota fino alla conclusione della fase di valutazione dell'offerta tecnica, poiché la procedura adottata dalla stazione appaltante – a prescindere dal concreto comportamento della commissione, che non è in discussione – potrebbe garantire la separazione tra le due fasi soltanto a condizione che i concorrenti rispettino il timing di gara e, dunque, trasmettano separatamente prima l'offerta tecnica poi quella economica.

In tale prospettiva, non è rilevante che la commissione giudicatrice abbia o meno effettivamente visionato i contenuti dell'offerta economica prima di aver concluso l'esame di quella tecnica, perché la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza impone che la tutela copra non solo l'effettiva lesione dello stesso, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: *“già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione alterandola o perlomeno rischiando di alterarla in astratto (Cons. Stato, V, n. 612/2019; n. 3287/2016; n. 5181/2015, cit.)”* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.10.2022, n. 9047).

Il vizio che viene in rilievo, pertanto, inficia a monte lo svolgimento della procedura di gara e non lascia alcun margine per garantire la non conoscibilità

dell'offerta economica prima dell'esame della proposta tecnica, così attualizzando il rischio di una potenziale violazione del principio di segretezza dell'offerta.

10.5. Né può accedersi all'argomentazione della Provincia di Biella e della controinteressata, fatta propria dalla Commissione giudicatrice nel verbale di gara n. 2 (cfr. doc. 9 della ricorrente), secondo cui il rispetto del termine per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica non sarebbe stato previsto dalla *lex specialis* a pena di esclusione, essendo tale sanzione riferita soltanto alla violazione del termine per la generazione dell'offerta con apposizione della firma digitale e della marcatura temporale.

10.5.1. L'esclusione dell'offerta discende, in questo caso, direttamente dalla violazione del principio di segretezza dell'offerta economica e dal conseguente rischio, anche solo meramente potenziale, di pregiudicare la garanzia di imparzialità delle scelte della commissione. Peraltro, va *ad abundantiam* evidenziato come la legge di gara contenga chiari riferimenti nel senso della inderogabilità del principio in questione e della conseguente estromissione dalla procedura del concorrente che incorra nella sua violazione. L'art. 15 del bando evidenzia che, al fine di garantire la “*corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte*”, la trasmissione di queste ultime debba avvenire “*esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale*”, con ciò rimarcando che il rispetto del timing di gara rappresenta un adempimento essenziale a garanzia della regolarità della procedura, tenuto conto delle peculiari modalità di gestione della gara previste dalla stazione appaltante.

10.5.2. Analogamente, anche la determina della Provincia di Biella n. 989 dell'1.07.2022 di nomina della commissione giudicatrice, nel porre in capo a quest'ultima l'obbligo di comunicare al RUP i casi di esclusione dalla gara eventualmente emergenti nell'ambito dell'attività valutativa cui è chiamata, individua espressamente tra le ipotesi che determinano tale conseguenza “*la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica*”, condizione che ricorre

nella fattispecie, in considerazione delle modalità di trasmissione delle offerte adottate nella procedura in questione.

11. In conclusione, quanto sinora osservato impone l'accoglimento del gravame, con assorbimento di tutte le altre censure, stante la priorità logica della doglianza di cui è stata ritenuta la fondatezza.

12. Ciò posto, il Collegio ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto, come richiesta dalla ricorrente unitamente al riconoscimento del diritto al subentro.

12.1. In base alla citata disposizione, *“il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”*. Nell'interpretare il contenuto dell'art. 122 c.p.a., il Consiglio di Stato ha evidenziato che *“in caso di accoglimento del ricorso avente ad oggetto l'aggiudicazione di una gara pubblica, deve essere dichiarata, se richiesta, anche l'inefficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario”*, disponendosi con la medesima decorrenza anche il subentro del legittimo aggiudicatario nel contratto medio tempore stipulato, tenuto conto delle condizioni che potrebbero eventualmente ostacolare il subentro, quali la durata del contratto e la parte di esso che deve essere ancora eseguita (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 26.07.2017, n. 3679).

12.2. Nel caso *sub iudice*, è possibile dichiarare l'inefficacia del contratto d'appalto e disporre il subentro del ricorrente, in quanto:

- è stata presentata dalla ricorrente la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e successivo subentro, nella forma di richiesta risarcitoria in forma specifica;

- alla gara hanno partecipato soltanto l'odierna ricorrente e la controinteressata, per cui, laddove quest'ultima fosse stata estromessa dalla procedura, la ricorrente avrebbe conseguito l'aggiudicazione del contratto, non essendo emerse cause ostative all'aggiudicazione in suo favore, né ragioni per rinnovare la gara nel suo complesso o alcune sue fasi;
- il contratto è stato stipulato tra l'amministrazione e la Cooperativa Sociale Gialla solo in data 28.11.2022 e ha una durata prevista di tre anni, a decorrere dall'1.09.2022 fino al 31.08.2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, dal 1.09.2025 al 31.08.2028, per cui, ad oggi, ha avuto esecuzione per un periodo di tempo estremamente ridotto e ininfluenza rispetto alla durata complessiva del servizio;
- la stazione appaltante e la controinteressata non hanno indicato peculiari ragioni, di carattere imperativo o anche solo di mera opportunità, tali da dover giustificare il mantenimento del contratto; anzi, quest'ultima ha dato atto che *“l'applicazione della clausola sociale preserva l'identità delle figure educative nel servizio con inesistenza di pregiudizi verso i piccoli utenti”* e che *“il contratto è suscettibile di subentro e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nel merito, la ricorrente potrebbe subentrare nel contratto e ricevere ristoro economico”* (cfr, memoria del 7.10.2022).

12.3. Ne consegue che il contratto di appalto in corso di esecuzione deve essere dichiarato inefficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza, con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 104/2010, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e fatti salvi gli esiti dei controlli per l'affidamento della concessione in parola.

13. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;

- dichiara l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra il Comune di Gaglianico e la Cooperativa Sociale Gialla e il subentro nello stesso della ricorrente Esperia S.r.l. a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e fatti salvi gli esiti dei controlli per l'affidamento della concessione in parola;

- condanna la Provincia di Biella e la Cooperativa Sociale Gialla al pagamento delle spese di lite in favore di Esperia S.r.l., che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuna oltre iva e accessori di legge e con rimborso del contributo unificato, nella misura del 50% a carico di entrambe le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO